

Contributi per investimenti

FAQ - Contributi per investimenti

A fronte di una spesa d'investimento ammessa a contributo l'anno scorso ma poi non effettuata, è possibile ripresentare la medesima spesa nella domanda di quest'anno?

Sì.

In caso di acquisto di un immobile è necessario presentare istanza prima della firma del preliminare o è sufficiente prima del rogito?

La domanda dev'essere presentata prima del rogito e dopo il contratto preliminare di compravendita o altro documento avente forza probatoria equivalente reso in forma di scrittura privata autenticata (da allegarsi alla domanda).

Per le domande presentate nell'anno 2024, eccezionalmente, la domanda può essere presentata anche dopo il rogito a condizione che lo stesso sia stato effettuato dopo il 01/01/2024 e che la domanda sia presentata in osservanza del regime di aiuto "de minimis" (generale ovvero per il settore agricolo).

Se una cooperativa è plurima (A + B) e vuole presentare domanda per investimenti aziendali sia in quanto cooperativa A che in quanto cooperativa B può farlo?

Sì, può farlo, presentando al massimo due domande per ciascuna delle iniziative d'investimento di cui all'Allegato A al Regolamento 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii. e scegliendo di volta in volta se chiedere il contributo per attività riconducibili alla sezione A oppure alla sezione B dell'Albo.

Ho presentato la domanda di contributo per l'acquisto di due lavatrici ma adesso ho la necessità di sostituire l'acquisto di una delle lavatrici con una motozappa. La variazione è ammissibile?

No, la variazione indicata (consistente nell'acquisto di una motozappa invece che una lavatrice) non è ammissibile a contributo in quanto inequivocabilmente riconducibile ad un'attività diversa rispetto a quella presentata in sede di domanda. Si evidenzia, in ogni caso, che i beneficiari degli aiuti sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse a contributo (articolo 40, comma 1, del Regolamento 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.) e che le variazioni, che rivestono carattere eccezionale, debbono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente (a mezzo pec) al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Non sono ammissibili a contributo le variazioni non approvate (commi 2 e seguenti del medesimo articolo 40 del Regolamento già richiamato).

Ho presentato la domanda di contributo per l'acquisto di due computer ma adesso ho la necessità di sostituire l'acquisto di un computer con una stampante. Devo comunicare la variazione?

Sì, deve farlo, ai sensi degli articoli 33 bis, comma 8, lettera a) e 40 del Regolamento 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.. Fermo restando che i beneficiari degli aiuti sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse a contributo (articolo 40, comma 1, del Regolamento 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.), possono essere eccezionalmente ammesse delle variazioni (si vedano i commi 2 e segg. del medesimo articolo 40 del Regolamento già richiamato) debitamente giustificate e comunicate tempestivamente (a mezzo pec) al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Si evidenzia, in particolare, che è ammissibile una sola proposta di variazione delle voci di spesa approvate salvo che nel caso di lavori di durata superiore ai 12 mesi, ove le proposte possono essere al massimo due. Inoltre non sono ammissibili le variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo d'importo complessivo superiore al 40 per cento della spesa complessiva ammessa e altresì che le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

In fase di presentazione della domanda di contributo, vista la deroga al Regolamento 0198/Pres/2017 che consente anche le spese già sostenute dal 1° gennaio 2024, posso allegare direttamente la fattura del fornitore o è necessario allegare comunque anche il preventivo?

Per l'anno 2024, eccezionalmente, e solo se la domanda è presentata nell'osservanza del regime di aiuti "de minimis", sono ammissibili anche le spese già sostenute dal 1° gennaio 2024. Pertanto, se l'acquisto è già stato effettuato, può benissimo presentare la fattura; nulla vieta che possa presentare anche il preventivo basta che non sia scaduto.

Domanda per misura 1: Avremmo necessità di aggiornare in modo significativo il sito internet per l'introduzione di nuovi servizi, prodotti e certificazioni, nonché per cambio del logo della cooperativa. L'introduzione della certificazione ISO 9001 ha imposto una nuova organizzazione documentale in cloud, con la messa in rete dei documenti necessari al nuovo sistema di gestione e l'assistenza informatica necessaria. Questi due interventi potrebbero rientrare in art.10 comma 1 lettera e?

Le spese da lei indicate, per loro natura, potrebbero essere riconducibili all'iniziativa di "acquisto di beni immateriali" individuata all'articolo 10 (comma 1, lettera e)) e poi così dettagliata (comma 10):

<<10. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;
- b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.>>

Sono costi per immobilizzazioni immateriali (si veda l'articolo 2424 del C.C., lettera B1, punti 3) e 4)) che, pertanto, l'impresa dovrà coerentemente registrare contabilmente e poi riportare a bilancio (sul punto si veda anche il principio contabile OIC 24 che disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa al bilancio.)

Quindi, se le spese di aggiornamento del sito internet saranno dalla vostra cooperativa capitalizzate ad incremento del costo originario (già capitalizzato) di realizzazione del sito internet, allora potranno

essere ammesse a contributo, altrimenti no (poiché non sono delle immobilizzazioni immateriali e poiché non sono investimenti).

Analogamente non sono ammissibili a contributo le spese per l'assistenza informatica continuativa o periodica o per canoni di manutenzione: non costituiscono una spesa d'investimento ma spesa corrente (e per tale motivo inserite tra le spese non ammissibili elencate all'articolo 10 bis del Regolamento).

Aggiungo, infine, che qualora la domanda sia presentata in osservanza del regime di aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, dovranno essere rispettati gli ulteriori requisiti di ammissibilità fissati dallo stesso (e riportati nel modulo riferito alla relazione illustrativa) e che per pronta evidenza di seguito si riportano:

<<4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;*
- b) sono ammortizzabili;*
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;*
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.>>*

E' possibile presentare domanda di contributo per ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali (art. 10, comma 1, lettera b), del Regolamento regionale) per lavori da eseguirsi su più edifici?

Si è possibile, tenendo presente che l'importo massimo ammissibile è pari ad euro 100.000,00. Pertanto, aggiungere spese che superano tale massimale non comporta l'aumento del contributo concedibile.

Potrebbe però verificarsi il caso che, in fase di esame istruttorio, alcune delle spese presentate non risultino ammissibili con conseguente rideterminazione del contributo.

Qualora la cooperativa sia iscritta in entrambe le sezioni dell'Albo regionale (A e B) e i lavori da realizzarsi su un edificio sono riconducibili alla sezione A mentre i lavori da realizzarsi su un altro edificio sono riconducibili alla sezione B dell'Albo regionale, è consentito presentare due domande distinte in riferimento alle relative sezioni dell'Albo regionale d'iscrizione.

Inoltre, nel caso di domanda/e presentata/e ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, dovranno essere soddisfatti i requisiti di ammissibilità indicati nel modulo "Dom_A1 – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo".

Cosa devo fare se ho necessità di presentare domanda di contributo per ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali (art. 10, comma 1, lettera b), del Regolamento regionale) su un immobili non di proprietà della cooperativa?

Nel caso di lavori su beni immobili non di proprietà dev'essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- Copia del contratto che attesti la disponibilità dell'immobile, per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 46 del Regolamento regionale che prevede tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa se la cooperativa sociale/consorzio richiedente è una PMI, ovvero di cinque anni dalla medesima data se, invece, il richiedente è una grande impresa;
- Assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti, qualora non espressamente approvati, senza condizioni sospensive, in sede contrattuale;

- Dichiarazione del proprietario dell'immobile che i costi dell'intervento restano a completo carico del richiedente, qualora non espressamente approvato in sede contrattuale.

E' possibile presentare domanda di contributo per la realizzazione di una struttura mobile (tipo box) nella quale devono essere realizzati anche l'impianto di condizionamento e l'impianto elettrico. Se sì, per quale iniziativa?

Tale intervento, essendo riferito alla realizzazione di una struttura mobile e non a "Costruzione di immobili aziendali", rientra nella seguente iniziativa: "Ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali" compresi gli annessi lavori per il condizionamento e l'impianto elettrico (articolo 10, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale).

Si ricorda che, nel caso la domanda venga presentata ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, questa dovrà soddisfare i requisiti di ammissibilità indicati nel modulo "Dom_A1 – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo".

Nel caso di presentazione della domanda per iniziativa riguardante l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature (articolo 10, comma 1, lettera b), i beni che si andranno ad acquistare possono essere destinati a sedi diverse, facendo le dovute specifiche, o è necessario destinarli ad una sola sede?

Dovendo presentare una sola domanda per singola iniziativa, in tal caso per acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, i beni che si intendono acquistare possono essere destinati anche a più sedi facendo le dovute specifiche di destinazione e di spesa negli allegati alla domanda: relazione illustrativa e riepilogo delle spese preventivate (che si consiglia sempre di inserire), fermo restando che il costo dei beni nel suo complesso deve corrispondere al costo totale indicato in domanda e che l'importo massimo ammissibile per questo tipo di iniziativa è di euro 60.000,00.

Qualora, invece, la cooperativa sia iscritta in entrambe le sezioni dell'Albo regionale (A e B) e i beni da acquistare siano destinati ad una sede per lo svolgimento delle attività della sezione A e ad un'altra sede per lo svolgimento delle attività della sezione B, è consentito presentare due domande distinte in riferimento alle relative sezioni dell'Albo regionale d'iscrizione.

Si ricorda infine che, nel caso di domanda/e presentata/e ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, dovranno essere soddisfatti i requisiti di ammissibilità indicati nel modulo "Dom_A1 – Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa oggetto di contributo".

Per l'acquisto di immobili aziendali (articolo 10, comma 1, lettera a) si richiede copia del contratto preliminare di compravendita ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente reso in forma di scrittura privata autenticata. In tal caso il contratto preliminare deve essere registrato o autenticato? E la scrittura privata deve essere autenticata da un notaio ma non registrata?

Si invita ad attenersi a quanto scritto nel Regolamento regionale e nelle istruzioni relative alla presentazione della domanda.

Visto che in via eccezionale si possono inserire le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, devo allegare alla domanda oltre che il file di riepilogo anche documentazione probatoria di avvenuto pagamento delle stesse? E gli interventi i cui preventivi risalgono ai primi di gennaio ma i lavori non sono stati ancora eseguiti/fatturati, si possono inserire nonostante siano passati i 60 giorni di validità preventivo?

Se l'intervento è già stato effettuato, vista la deroga per l'anno in corso, possono essere allegate le fatture ma non le attestazioni di pagamento che dovranno essere presentate in fase di rendicontazione. Al contrario, se l'intervento non è ancora stato effettuato bisogna, come sempre, allegare i preventivi facendo attenzione alla validità (se c'è bene altrimenti si suggerisce di chiedere al fornitore di metterla) in quanto se sono scaduti vengono considerati inammissibili. Si ricorda, infine, che il file di riepilogo è sempre opportuno inserirlo.

La cooperativa deve acquistare un'immobile e vorrebbe fare richiesta di incentivo per la misura investimenti. Esistono diversi contratti preliminari. Se si presenta in domanda un preliminare per un'immobile e poi ne acquisto uno diverso da quello indicato nel preliminare ma della stessa tipologia e importo ai fini dell'incentivo va bene oppure rappresenta un problema?

Con riguardo ai diversi tipi di contratto preliminare, confermo che ci sono due modalità per stipulare un contratto preliminare di compravendita di un immobile giuridicamente valido e vincolante per le parti:

- 1) atto pubblico
- 2) scrittura privata

(rif.: articolo 1350 del Codice Civile).

Nel caso di scrittura privata il nostro Regolamento per l'accesso ai contributi della L.R. 20/2006, all'articolo 33 bis, comma 4, lettera h), impone che questa sia autenticata (e quindi ci si deve recare da un notaio - o altro pubblico ufficiale - con il documento preparato e sottoscriverlo davanti allo stesso il quale ne attesta la paternità previa identificazione dei medesimi soggetti sottoscrittori).

Nel caso di atto pubblico, invece, ciò significa che devono comunque rivolgersi ad un notaio (o altro pubblico ufficiale) il quale, in questo caso, si occupa anche di predisporre l'atto nel rispetto delle formalità richieste dalla legge.

Con riguardo poi, all'acquisto di un immobile diverso da quello per il quale era stato richiesto e concesso il contributo, confermo che tale caso rientra nella fattispecie delle variazioni da segnalarsi ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii. considerata anche la particolare natura del bene (immobile registrato).

Tuttavia, visto che la variazione riguarda il 100 per cento della spesa ammessa, ai sensi dell'articolo 2 quater del medesimo articolo 40 del Regolamento (che non ammette variazioni d'importo superiore al 40 per cento della spesa complessiva inizialmente ammessa), la stessa risulta inammissibile eccezion fatta nel caso in cui la variazione sia conseguente a eventi eccezionali e imprevedibili (articolo 40, comma 2 quinquies del Regolamento).

La nostra cooperativa sociale ha un codice Ateco prevalente 813000 e secondario 013000 e pertanto abbiamo il De Minimis agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013. Non abbiamo la contabilità separata. Si voleva fare domanda per misura 1 in quanto abbiamo acquistato 1 trattorino rasaerba nuovo in aggiunta agli altri (no sostituzione). Nella Dom 3 - Dichiarazione "de minimis" a pag. 4 secondo noi è da barrare il punto 1 secondo quadrato (opera anche in settori economici esclusi e non dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività...). Anche se questa voce fa riferimento alla nota 15 pensiamo si possa applicare la nota 16 e 17 - al contrario - cioè "attività di manutenzione che rientrerebbe nel Regol. UE 2023/2831 ma non ai sensi del Regol. UE 1408" (in quanto barreremo il punto 1 De Minimis agricolo). Siete d'accordo?

Quanto indicato alla nota 15 del modulo Dom 3 - Dichiarazione "de minimis" a pag. 4, punto 1, seconda opzione, ha carattere esemplificativo (la nota inizia con "ad es. attività...."), non esaustivo, rispetto a quelli che sono i settori esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento de minimis agricolo ex regolamento (UE) 1408/2013, settori esclusi tra i quali si collocano anche tutti i settori riconducibili all'applicazione del "de minimis" generale di cui al vigente regolamento (UE) 2023/2831 (sul punto si veda, in particolare, il punto 2 dell'Allegato G bis al Regolamento 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.).

Quindi si conferma che la presentazione dell'istanza in regime di de minimis agricolo con la selezione della seconda opzione richiamata risulta coerente rispetto alla normativa richiamata (regolamento (UE) 1408/2013 e regolamento (UE) 2023/2831) nel contesto di quella che è la situazione rappresentata: gestione di attività sia generali che agricole e assenza di contabilità separata